



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
102/2021	07.04.2022	001/22	07/04/2022	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data 07.04.2022 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI	Presidente
Avv. Roberto TERENCE	Componente relatore
Avv. Paolo PAGLIONE	Componente

assistita dal Sig. Donato Antonio LIDDI	Segretario
--	------------

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento N° Ruolo 102/2021 contro [REDACTED]

INCOLPATO

di aver violato gli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite perché, a seguito del prelievo effettuato il giorno 11.03.2021, in occasione della disputa [REDACTED] [REDACTED] tenutasi presso l'Ippodromo di Castelluccio dei Sauri, è stata accertata la positività del [REDACTED] [REDACTED] alle sostanze teofillina, teobromina e caffeina.

FATTO

Con atto di incolpazione del 22.09.2021 la Procura della Disciplina ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del [REDACTED] allenatore del [REDACTED] per accertata positività dell'allievo alle sostanze proibite teofillina, teobromina e caffeina, in occasione della disputa tenutasi all'Ippodromo di Castelluccio dei Sauri il 11.03.2021.

I risultati delle analisi effettuate sul campione biologico, a seguito di idoneo prelievo effettuato nel giorno della disputa, sono stati trasmessi agli interessati, con invito ad effettuare le controanalisi. Conseguentemente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

via cautelare è stato disposto, nel rispetto prioritario della tutela del benessere animale, l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni.

In data 12.04.2021 l'incolpato, mediante il proprio difensore di fiducia [REDACTED] richiedeva l'effettuazione delle seconde analisi, anche di tipo quantitativo, in Francia presso il Laboratoire des Courses Hippiques. Le seconde analisi venivano eseguite solo di tipo qualitativo in data 26.08.2021 – per come ritualmente comunicato alle parti interessate –, le quali confermavano la positività del cavallo alle sostanze proibite della teofillina, teobromina e caffeina.

A seguito del deposito dell'atto di incolpazione della Procura di Disciplina, la Commissione di disciplina di Prima Istanza ha fissato la prima udienza per il 07.04.2022.

All'udienza del 07.04.2022 compariva [REDACTED] nonché l'incolpato [REDACTED] depositava una memoria-perizia a firma del [REDACTED] unitamente a n. 14 allegati (acquisita come doc. 1), un messaggio pec inviato dall'incolpato in data 12 Aprile 2021 con cui richiedeva le seconde analisi anche di tipo di quantitativo (acquisito come doc. 2) ed il Modulo di richiesta per l'effettuazione delle seconde analisi con relativi allegati (acquisito come doc. 3). [REDACTED] eccepiva preliminarmente la violazione del diritto di difesa e della normativa di specie in quanto il modulo di richiesta delle seconde analisi, presso il laboratorio francese, non prevedeva la presenza del testimone. Nel merito, invece, - riportandosi alla memoria-perizia del [REDACTED] - in relazione alle sostanze rinvenute, evidenziava in particolare la mancata indicazione del quantitativo della sostanza teobromina nonostante quest'ultima sia classificata come sostanza con soglia dal Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in vigore.

Veniva, altresì, sentito l'incolpato il quale dichiarava: *"Allevo cavalli da circa 50 anni e a fronte del fatto avvenuto, ho preso immediatamente contatti con il mio fornitore di mangimi il quale dichiarava l'irregolarità del prodotto tanto che sono stati coinvolti altri due allevatori, Capozzo Giuseppe e Cuozzo Luigi, entrambi della zona"*. [REDACTED] chiedeva, quindi, il proscioglimento dell'incolpato.

La Procura della Disciplina si riportava all'atto di incolpazione evidenziando preliminarmente che non v'è stata compressione del diritto di difesa nelle seconde analisi in quanto non vi era prova della violazione di legge da parte dei laboratori francesi, nonché nel merito sottolineava la pacifica assunzione delle sostanze contestate con configurazione dell'ipotesi di incauto acquisto del mangime utilizzato, che non esclude la responsabilità dell'incolpato.

DIRITTO

Sulla scorta di quanto ricostruito in fatto, la Commissione ritiene necessario analizzare l'effettiva mancata indicazione del calcolo quantitativo della sostanza teobromina rilevata dalle analisi del campione biologico. L'eccezione dell'incolpato, in merito, trova accoglimento.



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

L'allegato 1, Categoria 3, del Regolamento delle sostanze proibite, relativo all' "elenco delle sostanze la cui presenza nei limiti (proporzioni) sottoindicati non è considerata proibita", prevede espressamente per la sostanza teobromina una soglia di 2 microgrammi per millilitro in Urina, o di 0.3 microgrammi per millilitro nel Plasma. Di conseguenza, solo il raggiungimento o il superamento di tali soglie potrebbe comportare l'accertamento della positività del cavallo a tale sostanza.

Orbene, nel caso di specie, per come rilevato dall'incolpato, né le prime analisi effettuate in data 31.03.2021, né le seconde analisi effettuate in data 26.08.2021 – nonostante l'espressa richiesta del medesimo incolpato di effettuazione di analisi anche di tipo quantitativo – non indicano la quantità di teobromina (né tantomeno di caffeina e/o teofillina), con conseguente impossibilità di determinare se la soglia prevista dal Regolamento per il controllo delle sostanze proibite sia stata raggiunta o superata.

Ne consegue che, in base ai risultati sia delle prime che delle seconde analisi, non è possibile accertare la positività del [REDACTED] ritenendoli non validi e non idonei ad accertare le violazioni contestate nell'atto di incolpazione della Procura di Disciplina.

Tutte le altre eccezioni dell'incolpato vengono assorbite da quanto sopra argomentato.

PQM

La Commissione assolve il [REDACTED] dall'addebito mossogli. Conferma l'ordine di arrivo del [REDACTED] disputatosi il 11/03/2021 all'ippodromo di Castelluccio dei Sauri.

Roma, 07 Aprile 2022

Il Componente relatore

Avv. Roberto TERENCE

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 105/2021	UDIENZA DEL 07.04.2022	DECISIONE N. 002/22	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22/04/2022	IL SEGRETARIO 
-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---	--

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data 07.04.2022 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI	Presidente
Avv. Roberto TERENCE	Componente relatore
Avv. Paolo PAGLIONE	Componente

assistita dal Sig. Donato Antonio LIDDI	Segretario
--	------------

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento N° Ruolo 105/2021 contro [REDACTED]

INCOLPATO

di aver violato gli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite perché, a seguito del prelievo effettuato il giorno 01.04.2021, in occasione della disputa Premio [REDACTED] tenutasi presso l'Ippodromo di Castelluccio dei Sauri, è stata accertata la positività del [REDACTED] alle sostanze teofillina, teobromina e caffeina.

FATTO

Con atto di incolpazione del 22.09.2021 la Procura della Disciplina ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del [REDACTED] per accertata positività dell'allievo alle sostanze proibite teobromina e caffeina, in occasione della disputa tenutasi all'Ippodromo di Castelluccio dei Sauri il 01.04.2021.

I risultati delle analisi effettuate sul campione biologico, a seguito di idoneo prelievo effettuato nel giorno della disputa, sono stati trasmessi agli interessati, con invito ad effettuare le controanalisi. Conseguentemente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

via cautelare è stato disposto, nel rispetto prioritario della tutela del benessere animale, l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni.

In data 17.05.2021 l'incolpato richiedeva l'effettuazione delle seconde analisi, anche di tipo quantitativo, in Francia presso il Laboratoire des Courses Hippiques. Le seconde analisi venivano eseguite solo di tipo qualitativo in data 28 e 29 Giugno 2021 – per come ritualmente comunicato alle parti interessate –, le quali confermavano la positività del cavallo alle sostanze proibite della teobromina e caffeina.

A seguito del deposito dell'atto di incolpazione della Procura di Disciplina, la Commissione di disciplina di Prima Istanza ha fissato la prima udienza per il 07.04.2022.

All'udienza del 07.04.2022 compariva [REDACTED] il quale depositava una memoria-perizia a firma del [REDACTED] unitamente a n. 14 allegati (acquisita come doc. 1), un messaggio pec inviato dall'incolpato in data 17 Maggio 2021 con cui richiedeva le seconde analisi anche di tipo quantitativo unitamente al Modulo di richiesta per l'effettuazione delle seconde analisi con relativi allegati (acquisito come doc. 2) [REDACTED] eccepiva preliminarmente la violazione del diritto di difesa e della normativa di specie in quanto il modulo di richiesta delle seconde analisi, presso il laboratorio francese, non prevedeva la presenza del testimone. Nel merito, invece, - riportandosi alla memoria-perizia del [REDACTED] - in relazione alle sostanze rinvenute, evidenziava in particolare la mancata indicazione del quantitativo della sostanza teobromina nonostante quest'ultima sia classificata come sostanza con soglia dal Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in vigore.

[REDACTED] chiedeva, quindi, il proscioglimento dell'incolpato.

La Procura della Disciplina si riportava all'atto di incolpazione evidenziando preliminarmente che non v'è stata compressione del diritto di difesa nelle seconde analisi in quanto non vi era prova della violazione di legge da parte dei laboratori francesi, nonché nel merito sottolineava la pacifica assunzione delle sostanze contestate con configurazione dell'ipotesi di incauto acquisto del mangime utilizzato, che non esclude la responsabilità dell'incolpato.

DIRITTO

Sulla scorta di quanto ricostruito in fatto, la Commissione ritiene necessario analizzare l'effettiva mancata indicazione del calcolo quantitativo della sostanza teobromina rilevata dalle analisi del campione biologico. L'eccezione dell'incolpato, in merito, trova accoglimento.

L'allegato 1, Categoria 3, del Regolamento delle sostanze proibite, relativo all' *"elenco delle sostanze la cui presenza nei limiti (proporzioni) sottoindicati non è considerata proibita"*, prevede espressamente per la sostanza teobromina una soglia di 2 microgrammi per millilitro in Urina, o di 0.3 microgrammi per millilitro nel Plasma. Di conseguenza, solo il raggiungimento o il superamento di tali soglie potrebbe comportare l'accertamento della positività del cavallo a tale sostanza.



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Orbene, nel caso di specie, per come rilevato dall'incolpato, né le prime analisi effettuate in data 23.04.2021, né le seconde analisi effettuate in data 28 e 29 giugno 2021 – nonostante l'espressa richiesta del medesimo incolpato di effettuazione di analisi anche di tipo quantitativo – non indicano la quantità di teobromina (né tantomeno di caffeina), con conseguente impossibilità di determinare se la soglia prevista dal Regolamento per il controllo delle sostanze proibite sia stata raggiunta o superata.

Ne consegue che, in base ai risultati sia delle prime che delle seconde analisi, non è possibile accertare la positività del [REDACTED] ritenendoli non validi e non idonei ad accertare le violazioni contestate nell'atto di incolpazione della Procura di Disciplina.

Tutte le altre eccezioni dell'incolpato vengono assorbite da quanto sopra argomentato.

PQM

La Commissione assolve il [REDACTED] dall'addebito mossogli. Conferma l'ordine di arrivo del [REDACTED] disputatosi il 01/04/2021 all'ippodromo di Castelluccio dei Sauri.

Roma, 07 Aprile 2022

Il Componente relatore
Avv. Roberto TERENCE

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
104/2021	07.04.2022	003/22	22/04/2022	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data 07.04.2022 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI	Presidente
Avv. Roberto TERENCE	Componente relatore
Avv. Paolo PAGLIONE	Componente

assistita dal Sig. Donato Antonio LIDDI	Segretario
--	------------

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento N° Ruolo 104/2021 contro [REDACTED]

INCOLPATO

di aver violato gli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite perché, a seguito del prelievo effettuato il giorno 28.03.2021, in occasione della disputa [REDACTED] tenutasi presso l'Ippodromo di Torino, è stata accertata la positività del [REDACTED] alla sostanza acido tranexamico.

FATTO

Con atto di incolpazione del 22.09.2021 la Procura della Disciplina ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del [REDACTED] per accertata positività dell'allievo alla sostanza proibita acido tranexamico, in occasione della disputa tenutasi all'Ippodromo di Torino il 28.03.2021.

I risultati delle analisi effettuate sul campione biologico, a seguito di idoneo prelievo effettuato nel giorno della disputa, sono stati trasmessi agli interessati, con invito ad effettuare le controanalisi. Conseguentemente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite, in via cautelare è stato disposto il provvedimento di sospensione del pagamento del premio vinto e, nel rispetto prioritario



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

della tutela del benessere animale, l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni.

In data 05.05.2021 l'incolpato richiedeva l'effettuazione delle seconde analisi in Francia presso il Laboratoire des Courses Hippiques. Le seconde analisi venivano eseguite – per come ritualmente comunicato alle parti interessate – in data 23.08.2021, le quali confermavano la positività del cavallo alla sostanza proibita acido tranexamico.

A seguito del deposito dell'atto di incolpazione della Procura di disciplina, la Commissione di disciplina di Prima Istanza ha fissato la prima udienza per il 07.04.2022.

In data 07.04.2022 veniva inviata a mezzo email, alle ore 12:15, [REDACTED] con allegata relativa nomina, con la quale veniva richiesto il proscioglimento dell'incolpato e, in via subordinata, la derubricazione nell'ipotesi di incauta medicazione producendo certificato veterinario.

All'udienza del 07.04.2022 nessuno è comparso per l'incolpato.

La Procura della disciplina si è riportata all'atto di incolpazione richiedendo *“il totale distanziamento del cavallo dall'ordine di piazzamento della gara imputata e da quello di tutte le successive gare disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento con conseguente perdita di ogni premio vinto e/o indennità e sanzionare l'incolpato con la sospensione di mesi due ed euro 500,00 di multa, salvo maggiore quantificazione in caso di recidiva”*.

DIRITTO

Come ricostruito in fatto, le analisi eseguite sul campione biologico del [REDACTED] ne hanno accertato la positività alla sostanza acido tranexamico. Considerato, altresì, che anche le seconde analisi, hanno confermato la positività alla medesima sostanza, le valutazioni contenute in entrambe le analisi acquisiscono i caratteri della stabilità, certezza e definitività.

La sostanza rinvenuta nell'organismo dell'animale rientra tra quelle di cui all'allegato 1 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, la cui somministrazione al cavallo è proibita ai sensi dell'art. 2 del predetto Regolamento.

Atteso quanto sopra, non è possibile dare seguito in termini di assoluzione alle difese operate dall'incolpato mediante la memoria depositata.

In particolare, si rileva che sia le prime e sia le seconde analisi sono state effettuate nel rispetto della normativa di specie. A tal proposito la difesa dell'incolpato viene supportata meramente da congetture ipotetiche, sprovviste di prove idonee a sostenerne la fondatezza e, pertanto, la richiesta proscioglimento non può essere accolta.



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Anche la richiesta di derubricazione del capo di incolpazione all'incauta medicazione non può trovare accoglimento. Infatti, dal certificato medico, datato 26.03.2021, – quale unico allegato alla memoria difensiva – si rileva che il medico veterinario, dott. [REDACTED] afferma di essere stata contattata telefonicamente in data 22.03.2021, da [REDACTED] ed informata della presunta condizione del cavallo, consigliava la somministrazione di un antiemorragico. Contattata sempre telefonicamente, le veniva comunicato che era stato reperito dell'acido tranexamico e, pertanto, la medesima indicava telefonicamente la dose di 5 cm da 500 mg in unica somministrazione. La veterinaria, esaminava personalmente il cavallo solo in data 26.03.2022 certificando che *“all'esame endoscopico dell'apparato respiratorio effettuato in data odierna non sono emersi segni di emorragia né di altre patologie in atto, pertanto non vi sono controindicazioni alla partecipazione ad eventi sportivi trascorsi n. 5 giorni dalla somministrazione del farmaco sopraindicato, cioè dal 28/03/2021”*.

Sulla scorta del contenuto del certificato medico appare evidente come non sussiste la certezza della data in cui sia stata realmente effettuata la somministrazione al cavallo né, tantomeno, dell'effettiva dose – e modalità – somministrata al cavallo. Infatti, la veterinaria non ha personalmente effettuato la somministrazione né era presente al momento della stessa ma le è stato semplicemente riferito dal [REDACTED]. Di conseguenza, non sussiste certezza sul decorso dei 5 (cinque) giorni dalla somministrazione - indicati dal veterinario al fine della possibile partecipazione ad eventi sportivi da parte del cavallo – all'effettiva partecipazione del cavallo alla corsa per il [REDACTED] tenutasi proprio in data 28.03.2021.

Ne consegue il pieno raggiungimento della prova che fonda la disciplinare responsabilità dell'incolpato, costituita dal risultato delle analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente, attesa, altresì, la qualifica di allenatore dell'incolpato, su cui ricade l'obbligo di controllo e salvaguardia dello stato di salute del cavallo e delle sostanze allo stesso somministrate ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Si rileva, altresì, la recidiva dell'incolpato il quale era stato già condannato con sentenza n. 132/2021, emessa dalla Commissione di Disciplina di Appello, depositata in data 02/11/2021 ed avente ad oggetto la medesima violazione del presente procedimento. Ne consegue il raddoppio della sanzione ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del [REDACTED] in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 4 (quattro), oltre alla multa di € 1.000,00 (mille/00) in considerazione della recidiva relativa alla decisione 132/21 della Commissione di Appello.



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Ordina il distanziamento [REDACTED]
disputatosi il 28.03.2021 all'Ippodromo di Torino e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, 07 Aprile 2022

Il Componente relatore
Avv. Roberto TERENCE

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
109/21	07/04/2022	004/22	22/04/2022	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, in via XX Settembre n. 20, in data 07.04.2022, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI	Presidente
Avv. Roberto TERENCEO	Componente relatore
Avv. Polo PAGLIONE	Componente

assistita dal Sig. Donato Antonio LIDDI	Segretario
--	------------

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 109/21 contro:

il fantino

assente;;

INCOLPATO

di aver violato l'allegato 1 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri, in quanto risultato positivo alle sostanze benzoilecgonina, cocaina, in occasione della disputa della corsa galoppo tenutasi presso l'Ippodromo di Pisa in data 14.02.2021.

FATTO

Con atto di incolpazione del 07.10.2021 la Procura della Disciplina ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del fantino, [redacted] poiché incolpato dell'assunzione di benzoilecgonina, cocaina.

La positività alle sostanze è stata riscontrata a seguito delle analisi ritualmente eseguite sul campione biologico prelevato in occasione della disputa tenutasi il 14.02.2021, presso l'Ippodromo di Pisa.

I risultati delle analisi sono stati trasmessi all'interessato, con indicazione di data e luogo di esecuzione delle controanalisi. Nessun riscontro perveniva dall'incolpato. A seguito del deposito e della comunicazione dell'atto di incolpazione ad opera della Procura della Disciplina, la Commissione di disciplina di Prima Istanza ha fissato la prima udienza per il 07.04.2022.

All'udienza del 07.04.2022 nessuno è comparso per l'incolpato. La Procura della Disciplina si è riportata all'atto di incolpazione.



Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

DIRITTO

Dalle risultanze delle analisi effettuate sul campione biologico analizzato è emersa, in modo inequivocabile, la positività alle sostanze benzoilecgonina, cocaina.

L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione degli artt. 2, 9 e dell'Allegato 1 del Regolamento antidoping.

Deve ritenersi, dunque, raggiunta la prova della disciplinare responsabilità dell'incolpato costituita dal risultato delle analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente. Infatti, a seguito delle prime analisi, veniva ritualmente comunicata al [REDACTED] la data ed il luogo di esecuzione delle seconde analisi ma quest'ultimo non partecipava né forniva alcun riscontro.

Anche le seconde analisi confermavano la positività alle sostanze benzoilecgonina, cocaina, acquisendo, pertanto, i caratteri della stabilità, certezza e definitività.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del [REDACTED] in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di fantino per mesi 3 (tre), oltre alla multa di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in considerazione della sostanza rinvenuta.

Il Componente estensore
Avv. Roberto TERENZIO

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
101/21	7/04/2022	005/22	22/04/2022	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data 7 aprile 2022

con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni

Presidente relatore

Avv. Roberto Terenzio

Componente

Avv. Paolo Paglione

Componente

assistita dal

Sig. Donato Antonio Liddi

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo 101/2021 contro:

██████████ (C.F. ██████████) residente in ██████████

██████████ (assente), difeso dall'Avv. ██████████ (assente)

INCOLPATO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite per accertata positività del cavallo Sofy Bell alla sostanza flunixin a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Roma in data 4.6.2021 in occasione della disputa della prima corsa per il Premio Timboroa, positività confermata dalle seconde analisi richieste.

FATTO

In data 4.6.2021, in occasione della disputa della prima corsa per il premio Timboroa, presso l'Ippodromo di Roma, veniva accertata la positività del cavallo Sofy Bell alla sostanza flunixin, sostanza rientrante tra quelle indicate nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite.

La positività veniva confermata dalle analisi ripetute su richiesta dell'incolpato presso il laboratorio francese "Laboratoire des Courses Hippiques".

Con atto di incolpazione depositato in data 22.9.2021, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. ██████████, allenatore, per i suddetti fatti.

All'udienza del 7 aprile 2022 risultavano assenti sia l'incolpato che il nominato difensore, Avv. ██████████.

L'Avv. ██████████, sempre in data 7 aprile 2022, depositava memoria difensiva nell'interesse dell'incolpato chiedendo il proscioglimento del Sig. ██████████ per nullità della procedura accertativa della positività, in subordine la derubricazione nella fattispecie di incauta medicazione e, in via istruttoria, il parere della Commissione Scientifica sulla ritualità delle analisi.

Per la Procura della disciplina, compariva l'Avv. ██████████ che si opponeva all'istanza istruttoria avanzata dall'incolpato in quanto esplorativa e si riportava all'atto di incolpazione. La Commissione respingeva la richiesta istruttoria in quanto esplorativa e riteneva il procedimento maturo per la decisione.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. ██████████ nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la positività del cavallo Sofy Bell alla sostanza flunixin, rientrante tra quelle di cui all'allegato del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, in violazione degli artt. 2 e 11 del predetto Regolamento, risulta accertata dagli esiti delle analisi ritualmente eseguite a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Roma in data 4.6.2021, in occasione della disputa della prima corsa per il Premio Timboroa.

La positività veniva confermata anche dalle seconde analisi eseguite su richiesta dell'incolpato presso il laboratorio francese "Laboratoire des Courses Hippiques".

Sul punto, priva di fondamento appare l'eccezione dell'incolpato relativa alla nullità della procedura eseguita per l'accertamento della positività del cavallo.

In particolare, prive di pregio appaiono le doglianze concernenti il lasso di tempo trascorso tra l'apertura del campione (10.6.2021) e la data di emissione del rapporto di analisi (28.6.2021).

Infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'incolpato, le analisi dei campioni venivano supervisionate dal Direttore Sanitario e dal Responsabile del Laboratorio che non evidenziavano alcuna anomalia.

Inoltre, contrariamente da quanto lamentato dall'incolpato, gli spettrogrammi delle prime analisi riportavano la data del 25.6.2021.

Si rammenta infine che, a riprova dell'assoluta attendibilità dell'esito delle analisi, anche le seconde analisi eseguite su richiesta dell'incolpato davano esito di positività.

Per ciò che concerne la contestazione relativa alla mancata prova del superamento del limite di rilevanza della sostanza deve essere precisato che gli accordi internazionali UET e IFHA prescrivono la opportunità e non la necessità della rilevazione del superamento degli isl (cfr. decisione d'appello 22/2020).

Mentre, al contrario, l'art. 2 del menzionato Regolamento proibisce la presenza di qualunque sostanza dopante nell'organismo del cavallo nel giorno della corsa, con la conseguenza che ove, come nel caso de quo, risulta accertata la presenza della sostanza, si configura la violazione del Regolamento.

Pertanto, le doglianze dell'incolpato sul punto non possono trovare accoglimento alcuno.

Per ciò che concerne invece il merito della vicenda, l'intesta Commissione accoglie le contestazioni del Sig. ██████████.

In particolare, dagli atti e dalla documentazione prodotta dalla difesa dell'incolpato, risulta provato che il rinvenimento della sostanza proibita nell'organismo del cavallo sia correlata ad una somministrazione effettuata dal medico veterinario con effetti persistenti oltre il tempo da quest'ultimo indicato per la ripresa dell'attività.

La sostanza, come precisato nella relazione del Dr. [REDACTED], agli atti, “può ascriversi ad una anomala eliminazione del farmaco”.

Pertanto, i fatti contestati all'incolpato possono essere ricondotti alla fattispecie di incauta medicazione di cui all'art. 11, ultimo comma, del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Come previsto dal Regolamento, l'indirizzo dell'intestata Commissione, valutate le circostanze, è quello di applicare in misura ridotta, fino alla metà, le sanzioni della sospensione e della multa congiuntamente.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. [REDACTED], in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso, previa derubricazione nell'ipotesi di incauta medicazione, la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due), oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00) sanzione raddoppiata in forza della recidiva relativa alla decisione della Commissione d'Appello n. 19 del 9.5.2019. Ordina il distanziamento totale del cavallo Sofy Bell dall'ordine di arrivo del premio Timboroa, disputatosi il 4.6.2021 all'ippodromo di Roma e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
98/21	7/04/2022	006/22	22/04/2022	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data 7 aprile 2022

con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni

Presidente relatore

Avv. Roberto Terenzio

Componente

Avv. Paolo Paglione

Componente

assistita dal

Sig. Donato Antonio Liddi

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo 98/2021 contro:

Società di Allenamento [REDACTED] (C.F./P.IVA [REDACTED]) in persona
del rappresentante legale [REDACTED] i con sede in [REDACTED]
(presente), difesa dall'Avv. [REDACTED] (assente)

INCOLPATA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite per accertata positività del cavallo Solo Mia alla sostanza idrossietilpromazina sulfossido a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Milano in data 2.6.2021 in occasione della disputa della terza corsa del Premio Ello, positività confermata dalle seconde analisi richieste.

FATTO

In data 2.6.2021, in occasione della disputa della terza corsa del Premio Ello, presso l'Ippodromo di Milano, veniva accertata la positività del cavallo Solo Mia alla sostanza idrossietilpromazina sulfossido, sostanza rientrante tra quelle indicate nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite. La positività veniva confermata dalle analisi ripetute su richiesta dell'inculpata presso il laboratorio francese "Laboratoire des Courses Hippiques".

Con atto di incolpazione depositato in data 22.9.2021, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione la Società di Allenamento [REDACTED], in persona del rappresentante legale [REDACTED], per i suddetti fatti.

All'udienza del 7 aprile 2022 compariva personalmente il Sig. [REDACTED] mentre l'Avv. [REDACTED] era assente.

Il Sig. [REDACTED], rimettendosi alla decisione della Commissione, produceva certificazione veterinaria del 27.5.2021, a firma della Dr.ssa [REDACTED], dalla quale emergeva che la cavalla era stata trattata con Prequillan, con tempo di sospensione di 4 giorni. Per la Procura della disciplina, compariva l'Avv. [REDACTED] che si riportava all'atto di incolpazione.

DIRITTO

Il fatto ascritto alla Società di Allenamento [REDACTED] nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la positività del cavallo Solo Mia alla sostanza idrossietilpromazina sulfossido, rientrante tra quelle di cui all'allegato del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, in violazione degli artt. 2 e 11 del predetto Regolamento, risulta accertata dagli esiti delle analisi ritualmente eseguite a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Milano in data 2.6.2021, in occasione della disputa della terza corsa del Premio Ello.

La positività veniva confermata anche dalle seconde analisi eseguite su richiesta dell'incolpata presso il laboratorio francese "Laboratoire des Courses Hippiques".

Per ciò che concerne il merito della vicenda, l'intesta Commissione accoglie le argomentazioni dell'incolpata.

In particolare, dagli atti e dalla documentazione prodotta dal Sig. [REDACTED], risulta provato che il rinvenimento della sostanza proibita nell'organismo del cavallo è correlata ad una somministrazione effettuata dal medico veterinario con effetti persistenti oltre il tempo da quest'ultimo indicato per la ripresa dell'attività.

Infatti, in data 27.5.2021 veniva somministrato il Prequillan, con un periodo di sospensione indicato in 4 giorni. Successivamente, in data 2.6.2021, a distanza di appena 7 giorni dalla somministrazione veniva accertata la positività del cavallo.

Pertanto, i fatti contestati all'incolpata possono essere ricondotti alla fattispecie di incauta medicazione di cui all'art. 11, ultimo comma, del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Come previsto dal Regolamento, l'indirizzo dell'intestata Commissione, valutate le circostanze, è quello di applicare in misura ridotta, fino alla metà, le sanzioni della sospensione e della multa congiuntamente.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare della Società di Allenamento [REDACTED], in persona del rappresentante legale [REDACTED], in ordine all'addebito mosso e per l'effetto applica alla stessa, previa derubricazione nell'ipotesi di incauta medicazione, la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 1 (uno), oltre alla multa di € 250,00 (duecentocinquanta/00). Ordina il distanziamento totale del cavallo Solo Mia dall'ordine di arrivo del premio Ello, disputatosi 2.6.2021 all'ippodromo di Milano e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
100/21	7/04/2022	007/22	22/04/2022	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data 7 aprile 2022

con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente relatore
Avv. Roberto Terenzio	Componente
Avv. Paolo Paglione	Componente

assistita dal

Sig. Donato Antonio Liddi	Segretario
---------------------------	------------

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo 100/2021 contro:

██ (C.F./P.IVA ██████████) in
persona del legale rappresentante Sig. ██████████, con sede in ██████████
(assente) difeso dall'Avv. ██████████ (assente)

INCOLPATA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite per accertata positività del cavallo Run Generation alla sostanza testosterone propionato a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Roma in data 27.11.2020 in occasione della disputa della corsa per il Premio Piazza Mignanelli, positività confermata dalle seconde analisi richieste.

FATTO

In data 27.11.2021, in occasione della disputa della corsa per il premio Piazza Mignanelli, presso l'Ippodromo di Roma, veniva accertata la positività del cavallo Run Generation alla sostanza testosterone propionato, sostanza a carattere steroideo rientrante tra quelle indicate nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite.

La positività veniva confermata dalle analisi ripetute su richiesta dell'incolpato presso il laboratorio francese "Laboratoire des Courses Hippiques".

Con atto di incolpazione depositato in data 22.9.2021, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione [REDACTED], in persona del legale rappresentante Sig. [REDACTED], per i suddetti fatti.

All'udienza del 7 aprile 2022 risultavano assenti sia l'incolpata che il nominato difensore, Avv. [REDACTED].

L'Avv. [REDACTED], sempre in data 7 aprile 2022, depositava memoria difensiva nell'interesse dell'incolpata chiedendo il proscioglimento della società di allenamento per intervenuta prescrizione dell'azione nonché per nullità della procedura accertativa della positività e, in via istruttoria, il parere della Commissione Scientifica sulla ritualità delle analisi.

Per la Procura della disciplina, compariva l'Avv. [REDACTED] che si opponeva all'istanza istruttoria avanzata dall'incolpata in quanto esplorativa e si riportava all'atto di incolpazione.

La Commissione respingeva la richiesta istruttoria in quanto esplorativa e riteneva il procedimento maturo per la decisione.

DIRITTO

Il fatto ascritto alla [REDACTED] nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la positività del cavallo Run Generation alla sostanza testosterone propionato, sostanza a carattere steroideo rientrante tra quelle di cui all'allegato del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, in violazione degli artt. 2 e 11 del predetto Regolamento, risulta accertata dagli esiti delle analisi ritualmente eseguite a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Roma in data 27.11.2020, in occasione della disputa della prima corsa per il Premio Piazza Mignanelli.

La positività veniva confermata anche dalle seconde analisi eseguite su richiesta dell'incolpato presso il laboratorio francese "Laboratoire des Courses Hippiques".

Le argomentazioni dedotte dalla difesa dell'incolpata a mezzo della memoria agli atti appaiono infondate.

In particolare, infondata appare l'eccezione di prescrizione.

Come noto, infatti, l'art. 2 delle norme di procedura disciplinare prevede che "l'azione disciplinare non può essere esercitata trascorso un anno dalla data di consumazione dell'illecito" e l'art. 5, comma 7, precisa che "il Procuratore della Disciplina, all'esito delle indagini, promuove l'azione disciplinare, nei confronti del responsabile, mediante formulazione dell'atto di incolpazione".

Pertanto, essendo l'illecito di cui al presente procedimento avvenuto in data 27.11.2020 ed avendo la Procura della disciplina depositato l'atto di incolpazione in data 22.9.2021, risulta rispettato il termine di un anno di cui all'art. 2 delle norme di procedura disciplinare.

Sul punto, non si condividono le critiche mosse dalla difesa dell'incolpata circa l'indispensabilità della protocollazione dell'atto di incolpazione.

Priva di fondamento appare altresì l'eccezione concernente la nullità della procedura accertativa della positività del cavallo.

L'esame infatti risulta debitamente effettuato sul plasma sia in prime che in seconde analisi, come prescritto dal regolamento e come emerge dalla documentazione in atti proveniente dai laboratori coinvolti, i quali, riscontravano la positività al testosterone propionato nel plasma del cavallo.

Ulteriormente non pare sostenibile quanto ritenuto dalla relazione di parte depositata dall'incolpata.

In particolare la circostanza per cui all'interno del campione utilizzato per le seconde analisi vi fosse sangue emolitico non trova conferma nel verbale del laboratorio francese che eseguiva le seconde analisi.

Ugualmente non risulta fondata la circostanza per cui in sede di seconde analisi il campione utilizzato per gli accertamenti non fosse attribuibile al campione prelevato dal cavallo Run Generation. A tal proposito, infatti, dalla documentazione proveniente dal laboratorio francese risulta che il campione su cui veniva effettuata la controanalisi recava la sigla UNCO5429, sigla corrispondente a quella impressa sul campione di sangue prelevato al cavallo Run Generation. Tale corrispondenza non risulta compromessa dalla indicazione del documento di trasmissione dell'ufficio antidoping del Mipaaf in cui per un mero refuso veniva riportato che il campione predetto UNCO5429 fosse di urina e non di sangue.

La difesa dell'incolpato ritiene sussistere una violazione per la mancata sottoscrizione del verbale di prelievo antidoping da parte del proprietario/allenatore/consegnatario.

In realtà, a differenza di quanto sostenuto dal difensore dell'incolpato, l'art. 9 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite prevede che *“il verbale deve essere sottoscritto dall'Ispettore, dal veterinario che ha effettuato il prelievo e dalle persone interessate se presenti al prelievo. L'assenza o il rifiuto ad assistere o a sottoscrivere il verbale devono essere espressamente menzionate”*.

Poiché il verbale di prelievo risulta sottoscritto sia dall'ispettore che dal veterinario e, oltretutto, l'assenza del proprietario o di delegati muniti di delega risulta espressamente menzionata, appare assolutamente rispettato l'art. 9 del Regolamento.

Ulteriormente, prive di pregio appaiono le doglianze concernenti il lasso di tempo trascorso tra l'apertura del campione (3.12.2020) e la data di emissione del rapporto di analisi (21.12.2020).

Infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'incolpato, le analisi dei campioni venivano supervisionate dal Direttore Sanitario e dal Responsabile del Laboratorio che non evidenziavano alcuna anomalia.

Si rammenta infine che, a riprova dell'assoluta attendibilità dell'esito delle analisi, anche le seconde analisi eseguite su richiesta dell'incolpato davano esito di positività.

Per ciò che concerne la contestazione relativa al metodo utilizzato per le seconde analisi

mancata prova del superamento del limite di rilevabilità della sostanza deve essere precisato che gli accordi internazionali UET e IFHA prescrivono la opportunità e non la necessità della rilevazione del superamento degli isl (cfr. decisione d'appello 22/2020).

Mentre, al contrario, l'art. 2 del menzionato Regolamento proibisce la presenza di qualunque sostanza dopante nell'organismo del cavallo nel giorno della corsa, con la conseguenza che ove, come nel caso de quo, risulta accertata la presenza della sostanza, si configura la violazione del Regolamento.

Prive di fondamento appaiono le contestazioni in ordine al metodo utilizzato per le seconde analisi che, a dire del tecnico di parte, *“è stata solo messa una sigla corrispondente ad un metodo certificato”*.

Infine, per ciò che concerne la asserita violazione per l'omessa acquisizione del parere della Commissione Scientifica, si rammenta che il citato art. 10 ne prescrive una facoltà (può) e non un obbligo (deve) da parte delle Organo di Giustizia Sportiva.

Pertanto, le doglianze dell'incolpato sul punto non possono trovare accoglimento alcuno.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. [REDACTED] in qualità di rappresentante legale della [REDACTED], in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 4 (quattro), oltre alla multa di € 1.000,00 (mille/00) in considerazione della sostanza rinvenuta. Ordina il distanziamento totale del cavallo Run Generation dall'ordine di arrivo del premio Piazza Mignanelli, disputatosi il 27.11.2020 all'ippodromo di Roma e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
110/21	07/04/2022	008/22	18/05/2022	 <small>IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA COMUNE DI ROMA</small>

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in camera di consiglio a Roma, presso la sede del MIPAAF , in via XX Settembre 20, in data 07 Aprile 2022 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI	Presidente
Avv. Roberto TERENCE	Componente
Avv. Paolo PAGLIONE	Componente relatore

assistita dal Sig. Donato Antonio LIDDI	Segretario
--	------------

Presente per la procura l'avvocato Claudio Malaspina

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 110/21 contro:

il guidatore

).

FATTO

Con atto di incolpazione del 07.10.2021, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del guidatore Sig. [REDACTED], in quanto lo stesso era risultato positivo alla sostanza proibita "Idroclorotiazide-Clorotiazide", a seguito degli accertamenti anti doping eseguiti in occasione della disputa della corsa trotto del 03 maggio 2021, tenutasi presso l'Ippodromo di Taranto. Venivano, quindi, trasmessi i risultati delle prime e seconde analisi, effettuate sul campione biologico (urina), relativo al citato guidatore, prelevato in occasione della predetta corsa, ove era stata riscontrata la positività alla sostanza "Idroclorotiazide - Clorotiazide".

Il Presidente dava, altresì, atto della regolarità delle notifiche e del certificato medico prodotto dall'incolpato.

All'udienza, sebbene ritualmente avvisato, non era presente l'incolpato.

La Procura della Disciplina, nell'atto di incolpazione, chiedeva volersi affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione alla violazione contestata e disporre la sospensione di mesi uno dalla relativa qualifica e la sanzione pecuniaria di euro 500,00 salvo recidiva.

DIRITTO



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Dal risultato delle prime e seconde analisi, effettuate sul campione di urina prelevato nella corsa trotto del 21.09.2016 al guidatore Sig. [REDACTED], è emersa, in modo inequivocabile, la positività alla sostanza "IDROCLOROTIAZIDE-CLOROTIAZIDE", farmaco diuretico tiazidico. L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione del regolamento antidoping. Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi, tenuto conto delle risultanze istruttorie, e non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. [REDACTED] in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di guidatore per mesi 1 (uno) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00) per l'evento doping.

Il Componente relatore

Avv. Paolo Paglione

F.to Avv. Paolo Paglione

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

stato disposto, nel rispetto prioritario della tutela del benessere animale, l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni.

In data 12.04.2021 l'incolpato, mediante il proprio difensore di fiducia [REDACTED], richiedeva l'effettuazione delle seconde analisi, anche di tipo quantitativo, in Francia presso il Laboratoire des Courses Hippiques. Le seconde analisi venivano eseguite solo di tipo qualitativo per come ritualmente comunicato alle parti interessate -, le quali confermavano la positività del cavallo alla sostanza proibita teobromina.

A seguito del deposito dell'atto di incolpazione della Procura di Disciplina, la Commissione di disciplina di Prima Istanza ha fissato la prima udienza per il 07.04.2022.

All'udienza del 07.04.2022 compariva l'avv. Giovanni Sibilio, il quale depositava una memoria-perizia a firma del dott. Marco Montana unitamente a n. 14 allegati (acquisita come doc. 1), un messaggio pec inviato dall'incolpato in data 13 Giugno 2021 con cui richiedeva le seconde analisi anche di tipo di quantitativo (acquisito come doc. 2) ed il Modulo di richiesta per l'effettuazione delle seconde analisi con relativi allegati (acquisito come doc. 3). [REDACTED] eccepiva preliminarmente la violazione del diritto di difeso e della normativa di specie in quanto il modula di richiesta delle seconde analisi, presso il laboratorio francese, non prevedeva la presenza del testimone. Nel merito, invece, - riportandosi alla memoria-perizia del dott. Montana - in relazione alle sostanze rinvenute, evidenziava in particolare la mancata indicazione del quantitativo della sostanza teobromina nonostante quest'ultima sia classificata come sostanza con soglia dal Regolamento delle sostanze proibite in vigore.

. L'avv. Sibilio chiedeva, quindi, il proscioglimento dell'incolpato.

La Procura della Disciplina si riportava all'atto di incolpazione evidenziando preliminarmente che non v'è stata compressione del diritto di difesa nelle seconde analisi in quanto non vi era prova della violazione di legge da parte dei laboratori francesi, nonché nel merito sottolineava la pacifica assunzione delle sostanze contestate con configurazione dell'ipotesi di incauto acquisto del mangime utilizzato, che non esclude la responsabilità dell'incolpato.

DIRITTO

Sulla scorta di quanto ricostruito in fatto, la Commissione ritiene necessario analizzare l'effettiva mancata indicazione del calcolo quantitativo della sostanza teobromina rilevata dalle analisi del campione biologico. L'eccezione dell'incolpato, in merito, trova accoglimento.

L'allegato 1, Categoria 3, del Regolamento delle sostanze proibite, relativo all' *"elenco delle sostanze la cui presenza nei limiti (proporzioni) sottindicati non è considerata proibita"*, prevede espressamente per la sostanza teobromina una soglia di 2 microgrammi per millilitro in Urina, o di 0.3 microgrammi per millilitro nel Plasma. Di conseguenza, solo il raggiungimento o il superamento di tali soglie potrebbe comportare l'accertamento della positività del cavallo a tale sostanza.



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Orbene, nel caso di specie, per come rilevato dall'incolpato, né le prime analisi né le seconde analisi- nonostante l'espressa richiesta del medesimo incolpato di effettuazione di analisi anche di teobromina, con conseguente impossibilità di determinare se la soglia prevista dal Regolamento per il controllo delle sostanze proibite sia stata raggiunta o superata.

Ne consegue che, in base ai risultati sia delle prime che delle seconde analisi, non è possibile accertare la positività del cavallo [REDACTED], ritenendoli non validi e non idonei ad accertare le violazioni contestate nell'atto di incolpazione della Procura di Disciplina.

Tutte le altre eccezioni dell'incolpato vengono assorbite da quanto sopra argomentato.

PQM

La Commissione assolve il sig. [REDACTED] dall'addebito mossogli. Conferma l'ordine di arrivo del Premio "[REDACTED]".

Roma, 07 Aprile 2022

Il Componente relatore

Avv. Paolo Paglione

F.to Avv. Paolo Paglione

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI



Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

cavallo nella stessa data del 21 maggio 2021.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data odierna, presente per la difesa compariva, [REDACTED], il quale depositava una memoria-perizia a firma del dott. Marco Montana [REDACTED], riportandosi alla memoria-perizia del dott. Montana - in relazione alla sostanza rinvenuta, evidenziava in particolare la mancata indicazione del quantitativo della sostanza. Evidenziava ancora che il cavallo era stabulato presso una scuderia condotta dal fratello del proprietario sig. [REDACTED] come da allegata dichiarazione dello stesso [REDACTED].

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la responsabilità disciplinare del sig. [REDACTED] in quanto dal risultato delle I analisi, effettuate sul campione di urina, prelevato il 21 maggio 2021 al cavallo [REDACTED] in occasione della corsa sopra citata, è emersa, in modo inequivocabile ed incontrovertibile, la positività alla sostanza "Benzoilecgonina", che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite di cui all'allegato 1 del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping).

Con riguardo alla comunicazione all'incolpato, va rilevato in primo luogo che alcun diritto di difesa è stato leso in quanto il difensore ha depositato un'articolata memoria in merito ai fatti; inoltre ai sensi dell'art. 1 del vigente regolamento delle corse al trotto adottato dall'ASSI *"Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le corse al trotto in Italia. Ha carattere vincolante e si presuppone conosciuto da tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che operano nel settore. Essi sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle sue norme e dei provvedimenti adottati dall'Ente"*.

In realtà, dagli atti del procedimento è emersa la piena prova della responsabilità del [REDACTED] costituita: A) dal risultato delle I analisi, effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e oggetto di contestazione da parte dell'incolpato, solo per la parte che concerne l'analisi quantitativa che, non essendo stata fatta, a suo dire, potrebbe indurre a non ritenere superata la quantità minima; in realtà tale "minima quantità" non è dato comprendere da dove l'incolpato la deduca visto che, per la sostanza riscontrata, il RCSP vieta la presenza di una **"qualsiasi quantità"** della sostanza nel cavallo il giorno della gara (vedasi art. 1 e tabella allegata); B) dalla qualifica di allenatore del cavallo [REDACTED], trovato dopato, ricoperta dall'incolpato all'epoca dei fatti di cui al presente procedimento.

In presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle I analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11, 6° comma del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'incolpato, in virtù della qualifica rivestita e per non aver provato di aver posto in essere tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il fatto contestato.

Ai fini della quantificazione della pena si deve considerare: 1) la natura della sostanza rinvenuta, "Benzoilecgonina", quest'ultima classificata tra le sostanze vietate dal vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto capace di provocare effetti nocivi per la salute del cavallo in quanto interviene sul sistema nervoso centrale; 2) la capacità della stessa di alterare, incrementandole, le prestazioni agonistiche del cavallo, pregiudicando così la genuinità del risultato sportivo; 3) la particolare tipologia della sostanza. Da ciò consegue che appare giusto applicare - in considerazione delle particolari circostanze del caso in esame, tenuto conto della gravità della violazione, del tipo e della qualità di sostanza dopante e della personalità dell'incolpato alla luce della



Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

recidiva di cui alla decisione n. 42/2019 del 15 luglio 2019 - la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi dodici e della multa di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig. [REDACTED] in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 12 (dodici) oltre alla multa di € 3.000,00 (tremila/00), in considerazione della sostanza rinvenuta (Benzoilecgonina) e della recidiva relativa alla decisione n. 42/19 del 15.07.2019.

Ordina il distanziamento totale del cavallo [REDACTED] dall'ordine di arrivo del premio " [REDACTED] e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente estensore
Avv. Paolo PAGLIONE

F.to Avv. Paolo Paglione

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
116/21	27/4/2022	011/22	17/05/2022	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre n. 20, in data 27 aprile 2022

con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni

Presidente relatore

Avv. Paolo Paglione

Componente

Avv. Roberto Terenzio

Componente

Assistita dal

Sig. Donato Antonio Liddi

Presente per la Procura l'Avv. [REDACTED]

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo 116/2021 contro [REDACTED] – gentleman driver - (assente)

INCOLPATO

della violazione del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite sui guidatori e cavalieri. Sostanza rinvenuta: [REDACTED]. Ippodromo di Aversa 3.2.2021

FATTO

In data 22.9.2021 l'Ufficio Antidoping segnalava alla Procura della Disciplina che il gentleman driver, Sig. [REDACTED], era risultato positivo alla sostanza [REDACTED] a seguito dell'esame antidoping del 3.2.2021.

La positività del Sig. [REDACTED] risultava dalle analisi ritualmente effettuate che confermavano la presenza della sostanza [REDACTED], ricompresa tra quelle tipizzate nel Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Al momento del prelievo, il gentleman driver dichiarava di aver assunto farmaci, omettendo di produrre idonea documentazione medica circa l'assunzione della sostanza alla quale risultava positivo.

Con atto di incolpazione del 11.10.2021 la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. [REDACTED] per i suddetti fatti.

All'udienza del 27.4.2022, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato.

La Procura della disciplina si riportava all'atto di incolpazione ed alle conclusioni ivi contenute.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. [REDACTED] nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite Cavalieri e Guidatori, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la positività dell'incolpato alla sostanza [REDACTED] rientrante tra quelle di cui al Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, risulta accertata dagli esiti delle analisi antidoping, effettuate in data 3.2.2021

Il gentleman driver dichiarava di aver assunto farmaci ma ometteva di produrre idonea documentazione medica attestante l'assunzione della sostanza alla quale risultava positivo.

Pertanto, considerata la violazione del Regolamento antidoping da parte dell'incolpato, l'intestata Commissione, per le ragioni sopra esposte, ritiene di allinearsi alle richieste dalla Procura.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. [REDACTED] in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di gentleman per mesi 3 (tre), oltre alla multa di € 1.500,00 (millecinquecento/00) in considerazione della sostanza rinvenuta.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
114/21	27/4/2022	012/22	17/05/2022	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre n. 20 in data 27 aprile 2022

con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente relatore
Avv. Paolo Paglione	Componente
Avv. Roberto Terenzio	Componente

assistita dal Sig. Donato Antonio Liddi	Segretario
--	------------

Presente per la Procura l'Avv. [REDACTED]

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo 114/2021 contro [REDACTED] – guidatore - (assente)

INCOLPATO

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 2 del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite su guidatori e cavalieri per accertata positività del Sig. [REDACTED] alla sostanza [REDACTED], a seguito dell'esame antidoping. Ippodromo di Treviso 26.1.2021.

FATTO

Con comunicazione del 22.9.2021, l'Ufficio Antidoping segnalava alla Procura di Disciplina che era stata accertata la positività del Sig. [REDACTED] alla sostanza [REDACTED] rientrante tra quelle indicate nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite.

L'incolpato al momento del prelievo dichiarava di assumere farmaci a base di [REDACTED] e rimetteva un certificato medico a sua firma, datato 26.1.2021, con cui dichiarava di soffrire di una patologia cardiaca per la quale assumeva la sostanza rinvenuta nelle analisi, omettendo di chiarire la patologia né specificando le ragioni della necessità dell'assunzione.

Con atto di incolpazione del 11.10.2021 la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. [REDACTED] per i suddetti fatti.

All'udienza del 27.4.2022, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, compariva l'Avv. [REDACTED] per l'incolpato, il quale depositava una memoria difensiva, con relativi allegati. L'Avv. [REDACTED] evidenziava la produzione di certificazione medica contenente le prescrizioni mediche.

Il difensore dell'incolpato chiedeva quindi il proscioglimento del Sig. [REDACTED].

La Procura della disciplina rilevava che la documentazione prodotta dall'incolpato non risultava sufficiente a dimostrare quanto sostenuto dalla difesa e, pertanto, si riportava all'atto di incolpazione.

DIRITTO

La documentazione prodotta dall'incolpato con la memoria difensiva depositata all'udienza del 27.4.2022, relativa alla certificazione medica attestante l'assunzione di farmaci (contenenti sostanze vietate) solo per motivi di salute, merita, a parere dell'intestata Commissione, di essere opportunamente valutata.

Infatti, risulta che il Sig. [REDACTED] è affetto da una grave patologia per la cui cura non può esimersi dall'assunzione di farmaci aventi il medesimo principio attivo rinvenuto a seguito delle analisi antidoping.

Tale circostanza risulta inoltre dal verbale di prelievo per il controllo delle sostanze proibite del 26.1.2021, ove il Sig. [REDACTED] dichiarava immediatamente i medicinali assunti.

Pertanto, poiché la salute costituisce un valore protetto dalla Carta Costituzionale, art. 32, come preminente diritto dell'individuo e interesse imprescindibile della collettività, appare evidente, a parere di questa Commissione, il diverso e superiore rango di tutela di cui gode rispetto all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite.

A tale antinomia, pare potersi applicare il c.d. criterio gerarchico per cui "*lex superior derogat inferiori*".

L'applicazione del criterio gerarchico, e quindi della norma gerarchicamente superiore, implica la non applicazione dell'altra norma in conflitto, gerarchicamente inferiore.

Nel caso *de quo*, il preminente diritto alla salute del Sig. [REDACTED], in terapia cardiologica, come accertato anche dalla certificazione medica prodotta e dalle precedenti pronunce rese dall'intestata Commissione (decisione n. 144/21), impone di assolverlo dall'addebito contestatogli.

P.Q.M.

la Commissione assolve il Sig. [REDACTED] dall'addebito mossogli.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
113/21	27/4/2022	013/22	17/05/2022	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre n. 20 in data 27 aprile 2022

con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente relatore
Avv. Paolo Paglione	Componente
Avv. Roberto Terenzio	Componente

assistita dal Sig. Donato Antonio Liddi	Segretario
--	------------

Presente per la Procura l'Avv. [REDACTED]

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo 113/2021 contro [REDACTED] – guidatore - (assente)

INCOLPATO

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 2 del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite su guidatori e cavalieri per accertata positività del Sig. [REDACTED] alla sostanza [REDACTED], a seguito dell'esame antidoping. Ippodromo di Roma 6.2.2021.

FATTO

Con comunicazione del 22.9.2021, l'Ufficio Antidoping segnalava alla Procura di Disciplina che era stata accertata la positività del Sig. [REDACTED] alla sostanza [REDACTED] rientrante tra quelle indicate nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite.

L'inculpato al momento del prelievo dichiarava di assumere farmaci a base di [REDACTED], omettendo di fornire documentazione medica attestante l'esistenza di una patologia e la necessità di una terapia farmacologica.

Con atto di incolpazione del 11.10.2021 la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. [REDACTED] per i suddetti fatti.

All'udienza del 27.4.2022, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, compariva l'Avv. [REDACTED] per l'incolpato, il quale depositava una memoria difensiva, con relativi allegati.

L'Avv. [REDACTED] evidenziava la produzione di certificazione medica contenente le prescrizioni mediche per l'ipertensione arteriosa da cui è affetto il Sig. [REDACTED].

Il difensore dell'incolpato chiedeva quindi il proscioglimento del Sig. [REDACTED].

La Procura della disciplina si riportava all'atto di incolpazione ed alle conclusioni ivi formulate.

DIRITTO

La documentazione prodotta dall'incolpato con la memoria difensiva depositata all'udienza del 27.4.2022, relativa alla certificazione medica attestante l'assunzione di farmaci (contenenti sostanze vietate) solo per motivi di salute, merita, a parere dell'intestata Commissione, di essere opportunamente valutata.

Infatti, risulta che il Sig. [REDACTED] è affetto da ipertensione arteriosa in terapia cronica per la cui cura non può esimersi dall'assunzione di farmaci aventi il medesimo principio attivo rinvenuto a seguito delle analisi antidoping.

Tale circostanza risulta inoltre dal verbale di prelievo per il controllo delle sostanze proibite del 6.2.2021, ove il Sig. [REDACTED] dichiarava immediatamente i medicinali assunti.

Pertanto, poiché la salute costituisce un valore protetto dalla Carta Costituzionale, art. 32, come preminente diritto dell'individuo e interesse imprescindibile della collettività, appare evidente, a parere di questa Commissione, il diverso e superiore rango di tutela di cui gode rispetto all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite.

A tale antinomia, pare potersi applicare il c.d. criterio gerarchico per cui "*lex superior derogat inferiori*".

L'applicazione del criterio gerarchico, e quindi della norma gerarchicamente superiore, implica la non applicazione dell'altra norma in conflitto, gerarchicamente inferiore.

Nel caso *de quo*, il preminente diritto alla salute del Sig. [REDACTED], in terapia per l'ipertensione arteriosa, come accertato anche dalla certificazione medica prodotta e dalle precedenti pronunce rese dalla Procura della disciplina (decreto di archiviazione procedimento n. 50/19), impone di assolverlo dall'addebito contestatogli.

P.Q.M.

la Commissione assolve il Sig. [REDACTED] dall'addebito mossogli.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
22/22	27/4/2022	014/22	17/05/2022	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre n. 20, in data 27 aprile 2022

con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni

Presidente relatore

Avv. Paolo Paglione

Componente

Avv. Roberto Terenzio

Componente

Assistita dal

Sig. Donato Antonio Liddi

Segretario

Presente per la Procura l'Avv. [REDACTED]

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo 22/2022 contro [REDACTED] - CF [REDACTED] -
(allenatore)

INCOLPATO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite per accertata positività del cavallo [REDACTED] alla sostanza [REDACTED] accertata a seguito dei prelievi effettuati in occasione della VI corsa Premio Pattinaggio, il giorno 18.10.2021, presso l'Ippodromo di Taranto.

FATTO

In data 24.1.2022 la Procura della Disciplina riceveva la segnalazione di positività del cavallo [REDACTED], alla sostanza [REDACTED], sostanza rientrante tra quelle indicate nell'elenco delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, a seguito dei prelievi effettuati in data 18.10.2021 in occasione della VI corsa Premio Pattinaggio, presso l'Ippodromo di Taranto.

Il risultato delle analisi veniva trasmesso agli interessati con invito ad effettuare le controanalisi.

Conseguentemente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite, in via cautelare, veniva disposto, nel rispetto prioritario della tutela del benessere dell'animale, l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per giorni trenta.

Veniva richiesta l'effettuazione delle seconde analisi presso il laboratorio francese [REDACTED] che, da un punto di vista qualitativo, confermavano la positività del cavallo alla sostanza [REDACTED].

Con atto di incolpazione del 11.2.2022, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione l'allenatore [REDACTED] per i suddetti fatti.

All'udienza del 27.4.2022, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, compariva l'Avv. [REDACTED] per l'incolpato, il quale depositava una memoria-perizia a firma del Dr. [REDACTED], con relativi allegati.

In particolare, l'Avv. [REDACTED] lamentava la mancata indicazione quantitativa della sostanza [REDACTED] nonostante quest'ultima sia classificata come sostanza con soglia dal Regolamento delle sostanze proibite.

Inoltre, il difensore dell'incolpato evidenziava che il cavallo [REDACTED] aveva assunto mangime trattato come da dichiarazione del Dr. [REDACTED] del 24.1.22 e del Sig. [REDACTED] del 25.1.22.

L'Avv. [REDACTED] insisteva quindi per il proscioglimento del Sig. [REDACTED].

La Procura della disciplina impugnava e contestava le difese dell'incolpato così come le produzioni documentali e si riportava all'atto di incolpazione.

DIRITTO

Alla luce di quanto ricostruito in fatto, la Commissione ritiene necessario analizzare l'effettiva mancata indicazione del calcolo quantitativo della sostanza [REDACTED] rilevata dalle analisi del campione biologico.

Sul punto, infatti, l'eccezione dell'incolpato può trovare accoglimento.

L'allegato 1, categoria 3, del Regolamento delle sostanze proibite, relativo all'elenco delle sostanze la cui presenza nei limiti (proporzioni) sottoindicati non è considerata proibita, prevede espressamente per la sostanza [REDACTED] una soglia di 2 microgrammi per millilitro in urina o di 0.3 microgrammi per millilitro nel plasma.

Conseguentemente, solo il raggiungimento o il superamento di tali soglie potrebbe comportare l'accertamento della positività del cavallo a tale sostanza.

Orbene, nel caso di specie, come rilevato dall'incolpato, né le prime né le seconde analisi contenevano una specifica indicazione quantitativa. Pertanto, non risulta possibile determinare se la soglia prevista dal Regolamento per il controllo delle sostanze proibite sia stata raggiunta e/o superata.

Consegue che non è possibile accertare la positività del cavallo [REDACTED] né, tantomeno, ritenere provate le violazioni contestate al Sig. [REDACTED] nell'atto di incolpazione della Procura di Disciplina.

P.Q.M.

la Commissione assolve il Sig. [REDACTED] dall'addebito mossogli. Conferma l'ordine di arrivo del Premio Pattinaggio disputatosi il 18.10.2021 all'ippodromo di Taranto.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 111/2021	UDIENZA DEL 27.04.2022	DECISIONE N. 015/22	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19/05/2022	IL SEGRETARIO 
-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---	--

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data 27.04.2022 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI	Presidente
Avv. Roberto TERENCEO	Componente relatore
Avv. Paolo PAGLIONE	Componente

assistita dal Sig. Donato Antonio LIDDI	Segretario
--	------------

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento N° Ruolo 111/2021

CONTRO

il

INCOLPATO

di aver violato l'allegato 1 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri, in quanto risultato positivo alle sostanze benzoilecgonina, cocaina, in occasione della disputa della corsa trotto tenutasi presso l'Ippodromo di Roma in data 20.02.2021

FATTO

Con atto di incolpazione del 11.10.2021 la Procura della Disciplina ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del guidatore, [REDACTED] poiché incolpato dell'assunzione di benzoilecgonina, cocaina.

La positività alle sostanze è stata riscontrata a seguito delle analisi ritualmente eseguite sul campione biologico prelevato in occasione della disputa tenutasi il 20.02.2021, presso l'Ippodromo di Roma.

I risultati delle analisi sono stati trasmessi all'interessato, con indicazione di data e luogo di esecuzione delle controanalisi. Nessun riscontro perveniva dall'incolpato. A seguito del deposito e della



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

comunicazione dell'atto di incolpazione ad opera della Procura della Disciplina, la Commissione di disciplina di Prima Istanza ha fissato la prima udienza per il 27.04.2022.

All'udienza del 27.04.2022 compariva [REDACTED] ritualmente nominato dall'incolpato, il quale chiedeva il proscioglimento dell'incolpato per violazione del diritto di difesa in ragione della mancata estrazione di aliquota di urina in sede di controanalisi, per come precedentemente richiesto a mezzo mail in data 09/06/2021, nonché in ragione della mancanza di prova del superamento della soglia di 20 mg/ml, al di sotto della quale deve intendersi come caso di inquinamento ambientale.

La Procura della Disciplina, ritenute irrilevanti e non provate le richieste della difesa dell'incolpato, si riportava all'atto di incolpazione ed alle richieste ivi contenute.

DIRITTO

Dalle risultanze delle analisi effettuate sul campione biologico analizzato è emersa, in modo inequivocabile, la positività alle sostanze benzoilecgonina, cocaina.

L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione degli artt. 2, 9 e dell'Allegato 1 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri.

A tal proposito, non possono trovare accoglimento le eccezioni formulate dall'incolpato in quanto i procedimenti di analisi, sia il primo presso il centro Unirelab S.r.l. Unipersonale, nonché il secondo, presso l'Azienda Sanitaria Firenze, sono stati effettuati da centri accreditati e nel pieno rispetto della normativa di specie. Infatti le sostanze rinvenute, a differenza di quanto richiesto dall'incolpato non prevedono una soglia minima al fine dell'accertamento della relativa positività.

Deve ritenersi, dunque, raggiunta la prova della disciplinare responsabilità dell'incolpato costituita dal risultato delle analisi effettuate. Infatti, a seguito della positività accertata a seguito delle prime analisi, veniva ritualmente comunicata al [REDACTED] la data ed il luogo di esecuzione delle seconde analisi.

Anche le seconde analisi confermavano la positività alle sostanze benzoilecgonina, cocaina, acquisendo, pertanto, i caratteri della stabilità, certezza e definitività.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare de [REDACTED] in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di guidatore per mesi 3 (tre), oltre alla multa di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in considerazione della sostanza rinvenuta.

Roma, 27 Aprile 2022

Il Componente estensore
Avv. Roberto TRENZIO

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 119/2021	UDIENZA DEL 27.04.2022	DECISIONE N. 016/22	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19/05/2022	IL SEGRETARIO 
-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---	--

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data 27.04.2022 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI	Presidente
Avv. Roberto TERENCE	Componente relatore
Avv. Paolo PAGLIONE	Componente

assistita dal Sig. Donato Antonio LIDDI	Segretario
--	------------

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento N° Ruolo 119/2021 contro [REDACTED]

INCOLPATO

di aver violato gli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite perché, a seguito del prelievo effettuato il giorno 23.06.2021, in occasione della disputa [REDACTED] tenutasi presso l'Ippodromo di Follonica, è stata accertata la positività del [REDACTED] alla sostanza butilglucuronide.

FATTO

Con atto di incolpazione del 12.10.2021 la Procura della Disciplina ha promosso l'azione disciplinare nei confronti della [REDACTED] per accertata positività del [REDACTED] alla sostanza proibita butilglucuronide, in occasione della disputa tenutasi all'Ippodromo di Follonica il 23.06.2021.

I risultati delle analisi effettuate sul campione biologico, a seguito di idoneo prelievo effettuato nel giorno della disputa, sono stati trasmessi agli interessati, con invito ad effettuare le controanalisi. Conseguentemente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

via cautelare è stato disposto, nel rispetto prioritario della tutela del benessere animale, l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni.

In data 31.07.2021 l'incolpato richiedeva l'effettuazione delle seconde analisi in Francia presso il Laboratoire des Courses Hippiques. Le seconde analisi venivano eseguite in data 23 e 24 Settembre 2021 – per come ritualmente comunicato alle parti interessate –, le quali confermavano la positività del cavallo alla sostanza proibita del butilglucuronide.

A seguito del deposito dell'atto di incolpazione della Procura di Disciplina, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza ha fissato la prima udienza per il 27.04.2022.

In data 26 aprile 2021, veniva depositata – a mezzo email – memoria difensiva, unitamente ai relativi allegati, da parte [REDACTED]

All'udienza del 27.04.2022 comparivano l'incolpato [REDACTED] il quale si riportava alla propria memoria, insistendo nella richiesta istruttoria di apposito parere da parte della Commissione Scientifica sulla regolarità dello svolgimento delle prime e seconde analisi, e chiedeva, quindi, il proscioglimento dell'incolpato.

La Procura della Disciplina si riportava all'atto di incolpazione considerando superfluo ricorrere alla Commissione Scientifica in quanto entrambe le analisi effettuate confermavano la presenza della sostanza proibita nonché l'assenza di prove contrarie.

La Commissione di Disciplina respingeva l'istanza istruttoria in quanto irrilevante ai fini della decisione oltre al fatto che, per come risaputo, tale Commissione non è costituita.

DIRITTO

Dalle risultanze delle analisi effettuate sul campione biologico analizzato è emersa, in modo inequivocabile, la positività alla sostanza butilglucuronide.

L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

A tal proposito, non possono trovare accoglimento le eccezioni formulate dall'incolpato in quanto i procedimenti di analisi, sia il primo presso il centro Unirelab S.r.l. Unipersonale, nonché il secondo, presso il centro francese Laboratoire des Courses Hippiques, sono stati effettuati da centri accreditati e nel rispetto delle normative di specie.

Inoltre, la Commissione rileva che, a differenza di quanto eccepito dall'incolpato, la “data inizio prove” indicato nel rapporto di prova di prime analisi non appare coincidere con la data di apertura del campione, né tantomeno è stata fornita prova di presunte alterazioni.

Infine, la Commissione rileva che il parere della Commissione Scientifica, ai sensi degli artt. 10 e 15 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, non risulta obbligatorio nel caso di specie e,



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

pertanto, l'eccezione dell'incolpato di nullità per mancanza di suddetto parere non può trovare accoglimento.

Deve ritenersi, dunque, raggiunta la prova della disciplinare responsabilità dell'incolpato costituita dal risultato delle analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente. Infatti, a seguito delle prime analisi, risultava la positività alla sostanza proibita butilglucuronide che veniva ritualmente comunicata al [REDACTED] il quale chiedeva l'esecuzione delle seconde analisi presso il centro francese Laboratoire des Courses Hippiques. Anche le seconde analisi confermavano la positività alla sostanza butilglucuronide, acquisendo, pertanto, i caratteri della stabilità, certezza e definitività.

PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare [REDACTED] in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due), oltre alla multa di euro 500,00 (cinquecento/00). Ordina il distanziamento totale del [REDACTED] disputatosi il 23/06/2021 all'ippodromo di FOLLONICA e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, 27 Aprile 2022

Il Componente estensore
Avv. Roberto TERENCE

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

L'avvocato [REDACTED] presenta una memoria indicando come l'incolpato soffra della patologia di ipertensione, che aveva dichiarato anche in sede di analisi. Produce altresì una perizia del dott. Marco Montana che dimostra come il medicinale, Coaprovel, prescritto dal dottor Nicola Guerrasio, con allegato certificato, contiene come principio attivo Idroclortiazide - clortiazide. In particolare la memoria del dottor Montana precisa come la presenza del Clortiazide sia una impurezza del processo di sintesi della Idroclortiazide. L'avvocato Sibilio allega anche il foglietto illustrativo del medicinale Coproavel. La Procura della Disciplina si riportava all'atto di incolpazione.

DIRITTO

Sulla scorta di quanto ricostruito in fatto, la Commissione ritiene esaustiva la documentazione prodotta dall'incolpato dalla quale si evince chiaramente come l'incolpato assuma regolarmente il Coproavel come farmaco salvavita e come lo stesso medicinale abbia come componente le sostanze Idroclortiazide - clortiazide, riscontrate nelle analisi.

PQM

La Commissione assolve il sig. [REDACTED] dall'addebito mossogli.

Roma, 27 Aprile 2022

Il Componente relatore
Avv. Paolo Paglione

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

che lo ██████ prende come farmaco salvavita il Tripliam come si evince dalla prescrizione allegata agli atti, del medico, cardiologo dr. ██████ del 21.10.2020 dalla quale emerge l'assunzione di un farmaco anti ipertensivo appunto il Tripliam. Si precisa che l'incolpato aveva dichiarato di prendere tale farmaco anche in sede di prelievo. L' incolpato, produce anche copia del del foglietto di spiegazione del medicinale Tripliam dal quale si evince che la sostanza indapamide è una componente del Tripliam. Il sig. ██████ precisa che è in cura da dieci (10) anni per ipertensione e che nel corso del 2020, come da certificato allegato e già nominato, ha cambiato la sua cura assumendo Tripliam.

La Procura della Disciplina si riportava all'atto di incolpazione

DIRITTO

Sulla scorta di quanto ricostruito in fatto, la Commissione ritiene esaustiva la documentazione prodotta dall'incolpato dalla quale si evince chiaramente come lo ██████ assuma regolarmente il Tripliam e come lo stesso medicinale abbia come componente la sostanza indapamide, riscontrata nelle analisi

PQM

La Commissione assolve il sig. ██████ dall'addebito mossogli.

Roma, 27 Aprile 2022

Il Componente relatore
Avv. Paolo Paglione

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

L'avvocato ■■■■■ chiede il proscioglimento del suo assistito ed in subordine l'applicazione del minimo della pena. Non viene esibita alcuna memoria, alcun certificato e/o dichiarazione che possano giustificare la presenza delle dichiarate sostanze. L'incolpato non era presente
La Procura della Disciplina si riportava all'atto di incolpazione

DIRITTO

Sulla scorta di quanto ricostruito in fatto, la Commissione ritiene assolutamente assente ogni qualsivoglia documentazione circa la positività dell'incolpato

PQM

La Commissione condanna il sig. ■■■■■ alla sospensione di mesi 1 (uno) oltre ad una multa di euro cinquecento (500)

Roma, 27 Aprile 2022

Il Componente relatore
Avv. Paolo Paglione

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI